




Comune
di Riviera

REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN
FAVORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA, DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
(DEL 7 OTTOBRE 2024)



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Autorità competenti.....	3
Art. 3 Campi di applicazione.....	3
TITOLO II – PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE.....	3
Art. 4 Procedura	3
Art. 5 Condizioni.....	4
Art. 6 Beneficiari.....	4
TITOLO III – INCENTIVI.....	5
Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti.....	5
Art. 8 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate.....	5
Art. 9 Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico	5
Art. 10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto	5
Art. 11 Sostituzione di pompe di calore.....	6
Art. 12 Sistema di recupero dell'acqua piovana.....	6
Art. 13 Sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico	6
TITOLO III – RIMEDI GIURIDICI	6
Art. 14 Rimedi giuridici.....	6
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 15 Diritto sussidiario	7
Art. 16 Riscossione indebita	7
Art. 17 Entrata in vigore	7



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo
Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso per incentivi, destinati al finanziamento di misure sul territorio comunale, volti a ridurre i consumi energetici, favorendo l'impiego di energie rinnovabili e promuovendo forme di mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti
¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. Lo stesso ha la facoltà di delegare la decisione ai servizi amministrativi.

²Il Municipio definisce tramite Ordinanza i dettagli procedurali per le misure e i relativi importi, in funzione dei crediti stanziati dal Consiglio comunale tramite l'approvazione del Preventivo.

³Nell'applicare il presente Regolamento, le Autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, a scopo divulgativo e in forma anonima, i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

Art. 3 Campi di applicazione
¹Nel limite della disponibilità dei crediti annualmente attribuiti tramite Preventivo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d) analisi energetiche di edifici esistenti;
- e) soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
- f) altri interventi virtuosi in ambito energetico e climatico.

²I dettagli specifici di ogni singola misura sono descritti nel presente Regolamento e nella rispettiva Ordinanza municipale.

³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono automaticamente con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione.

TITOLO II – PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 4 Procedura
¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, compilati in ogni loro parte e comprensivi di tutti gli allegati richiesti, da richiedere presso gli sportelli preposti o scaricabili dal sito www.comuneriviera.ch.



²La priorità per la valutazione e l'evasione della richiesta di incentivo è determinata dalla data di ricezione. La richiesta è considerata ricevuta solo una volta debitamente compilata e corredata da tutti gli allegati richiesti sul formulario di trasmissione.

³A complemento delle informazioni ricevute, l'Autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.

Art. 5 Condizioni

¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata emanata la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato, oppure l'autorizzazione comunale a seguito dell'annuncio dei lavori, qualora fosse necessario secondo le normative.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, accompagnata da tutti i giustificativi, non è stata ricevuta dal Comune entro i termini fissati dall'Ordinanza municipale.

³Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴L'erogazione degli incentivi è attuata fino ad esaurimento del credito stanziato. Eventuali richieste eccedenti saranno inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non saranno prese in considerazione.

⁵Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente Regolamento.

⁶Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali, oppure in virtù di fatti inesatti o completi, il Municipio si riserva il diritto di richiedere la restituzione di quanto versato.

Art. 6 Beneficiari

¹Possono beneficiare degli incentivi persone fisiche o giuridiche che realizzano interventi su edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, fatto salvo quanto definito per la sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico.

²I beneficiari sono obbligati a fornire tutte le informazioni richieste dall'Autorità per verificare la richiesta.

³I beneficiari devono essere in regola con il pagamento di tasse e imposte comunali, acconti inclusi.



TITOLO III – INCENTIVI

Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti nella giurisdizione comunale.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti cantonali nell'ambito del "Risanamento base". Fanno stato condizioni e criteri in vigore a livello cantonale.

³L'importo ammonta da un minimo di 30% fino a un massimo di 70% del finanziamento cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 3'000.00.

Art. 8 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o realizzano ampliamenti ad elevato standard energetico sul territorio comunale.

²L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P e MINERGIE-A che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato condizioni e criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso è forfettario ed ammonta a massimo CHF. 3'000.00.

Art. 9 Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici.

²Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale. L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'500.00 per impianto.

³Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "Impianti solari termici". L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'000.00 per impianto.

Art. 10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono, in edifici residenziali esistenti sul territorio comunale, gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore, un impianto a pellet o cippato, oppure l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento



²L'incentivo è concesso unicamente per interventi che beneficiano dell'incentivo cantonale "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili".

³L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 3'000.00 per impianto;

Art. 11 Sostituzione di pompe di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore con una nuova in edifici esistenti sul territorio comunale.

²L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 2'000.00 per impianto;

Art. 12 Sistema di recupero dell'acqua piovana

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (ad es: proliferazione zanzare).

³L'importo del contributo può ammontare dal 30% al 70% dei costi di investimento, ritenuto un massimo di:

- a) CHF. 1'000.00, per edifici prevalentemente residenziali;
- b) CHF. 3'000.00, per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale/commerciale/amministrativa.

Art. 13 Sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico

¹Possono beneficiare dell'incentivo cittadini svizzeri o stranieri titolari, alla data di presentazione della domanda, di permesso B o C e domiciliati nel Comune, come da risultanze ufficiali dell'Ufficio controllo abitanti.

²L'incentivo è concesso unicamente per la sottoscrizione di un abbonamento Arcobaleno annuale.

³L'ammontare del contributo può ammontare tra un minimo di CHF. 50.00 e un massimo di CHF. 500.00, secondo i criteri esplicitati in Ordinanza.

TITOLO III – RIMEDI GIURIDICI

Art. 14 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Diritto sussidiario Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali e delle relative norme di applicazione
- Art. 16 Riscossione indebita Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale.
- Art. 17 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa, ma al più presto il 1° gennaio 2025.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 239 dell'11 marzo 2024.

Per il Municipio

Il Sindaco:
A. Pellanda

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 ottobre 2024.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
F. Genini

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 15 gennaio 2025.

